



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI CANI DI AUSILIO E CURA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'ATENEO

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Nelle strutture universitarie è fatto divieto di introdurre qualsiasi tipo di animale ad esclusione dei cani guida per non vedenti, la cui normativa nazionale si intende interamente richiamata e trova applicazione tacita nel presente Regolamento (Legge n. 37 del 14.02.1974 e successive modifiche e integrazioni), e dei cani di ausilio e cura.

Art. 2. Cani di ausilio e cura

1. Si definiscono cani di ausilio e cura, i cani ritenuti necessari alla persona in base a documentate ragioni di salute: cani da assistenza per persone con disabilità, cani da allerta per diabete, epilessia, ecc. Tali necessità devono essere dimostrate da adeguata documentazione medica specialistica.

2. Le modalità di accesso dei cani di ausilio e cura devono essere tali da consentire che la loro presenza:

- non sia di ostacolo all'attività lavorativa in svolgimento negli ambienti universitari;
- non comporti problemi di convivenza con le altre persone che frequentano gli stessi ambienti universitari;
- rispetti tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza richieste nei luoghi pubblici (D.Lgs 136/22).

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano in tutte le strutture dell'Università degli Studi di Siena e riguardano le seguenti categorie di personale:

- a) personale docente e ricercatore, contrattisti di ricerca, titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, e collaboratori ed esperti linguistici;
- b) studenti e studentesse, titolari di borse di ricerca, dottorandi;
- c) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che operi in luoghi di pertinenza dell'Ateneo in forza di convenzione o di altra forma contrattuale;
- d) collaboratori e collaboratrici a progetti di ricerca in forma di frequentatori autorizzati;
- e) visitatori e altro personale esterno.

Art. 4. Requisiti per l'accesso

1. Per accedere ai luoghi, il cane di ausilio e cura deve essere:

- regolarmente iscritto all'anagrafe canina, dotato di microchip e sottoposto a regolari controlli veterinari (dimostrabile attraverso il certificato d'iscrizione);
- dotato di libretto sanitario;
- non affetto da problematiche igienico-sanitarie e sottoposto a sistematici trattamenti antiparassitari (dimostrabile attraverso il certificato medico veterinario);
- non classificato nella categoria "a rischio aggressività potenziale elevato".

2. Il cane di ausilio e cura ammesso deve comunque essere coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile di danni a terzi; eventuali danni non coperti da polizza e conseguenti a condotte dell'animale dovranno essere risarciti dal proprietario dell'animale.

È esclusa ogni forma di responsabilità in capo all'Ateneo per danni causati dall'animale.

Art. 5. Comunicazione di accesso del cane di ausilio e cura nei locali dell'Università



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

1. Il soggetto che necessita di essere accompagnato dal cane di ausilio e cura nei locali dell'Università in modo continuativo, deve presentare richiesta alla Direzione Generale e per conoscenza al o alla Responsabile del Presidio di riferimento e al RSPP utilizzando il modello presente all'Allegato 1. Una volta analizzata la documentazione, sarà rilasciata l'autorizzazione.

Art. 6. Il posto di lavoro

1. Con eccezione dei cani guida per non vedenti, i cani di ausilio e cura non sono comunque ammessi nei seguenti luoghi:

- luoghi in cui siano prevalentemente erogate prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico;
- all'interno dei laboratori, biblioteche o dove vengono rese prestazioni sanitarie, negli ambulatori o nelle strutture assimilabili e nelle aree comuni quali i bar, i bagni, sale riunioni e le comfort room.

2. I cani di ausilio e cura possono accedere negli uffici con le modalità previste al precedente art. 5. Nel caso di uffici condivisi con altro personale, tale autorizzazione permane a meno che un occupante non ne contesti formalmente l'entrata con richiesta motivata da sottoporre alla Direzione Generale.

3. Il soggetto che, autorizzato ai sensi del precedente art. 5, può condurre l'animale negli ambienti universitari deve:

- individuare e concordare con il o la Responsabile della struttura universitaria lo spazio destinato all'animale e le modalità d'accesso, in modo tale da non disturbare le attività lavorative;
- dedicare particolare attenzione alle persone che manifestino problemi nel rapporto con i cani (fobie, paura, allergie);
- evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione con particolare riguardo alla pulizia.

Art. 7. Criteri generali di gestione

1. Il cane di ausilio e cura deve essere munito di guinzaglio e museruola, fatti salvi eventuali esoneri certificati da un veterinario riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche.

2. Il proprietario o la proprietaria/il conduttore o la conduttrice del cane deve:

- disporre di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e del pelo;
- disporre di attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dall'animale;
- mostrare, su richiesta, l'autorizzazione all'accesso concessa dalla Direzione Generale, al personale addetto al controllo della sede di lavoro;
- rispettare il percorso eventualmente assegnato dal o dalla Responsabile del Presidio dell'Università per far giungere l'animale al luogo assegnatogli;
- far soggiornare l'animale nel luogo assegnatogli/le e, possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la sua permanenza;
- evitare l'avvicinamento dell'animale a dipendenti e/o visitatori, rispettando l'eventuale non gradimento da parte di questi;
- condurre il cane mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri e museruola, e per tutta la durata della sua presenza nella sede adottare ogni possibile precauzione per evitare il suo allontanamento dal luogo assegnatogli/le;
- se in regime di timbratura, per condurre il cane all'esterno dell'edificio universitario per le funzioni fisiologiche, timbrare all'uscita e al rientro.

3. Fatti salvi casi di forza maggiore, le uscite per le funzioni fisiologiche del cane non devono interferire con le esigenze lavoro.

4. Non è ammesso nel luogo universitario un cane che abbaia con frequenza disturbando il lavoro dell'ufficio.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Art. 8. Sospensione e revoca del permesso di accesso del cane di ausilio e cura nei locali dell'Università

1. La Direzione Generale sospende l'accesso del cane di ausilio e cura nei locali e nelle aree dell'Ateneo per i seguenti motivi:

- violazione del presente Regolamento da parte del proprietario o della proprietaria/del detentore o della detentrica dell'animale;
- motivi sanitari e/o di sicurezza;
- incompatibilità dell'animale con gli ambienti universitari (abbaiο ripetuto e prolungato, comportamenti di aggressività, etc.).

Art. 9. Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e comunali sui cani di ausilio e cura e il loro benessere, nonché sulla convivenza uomo animale.

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto Decreto nell'Albo online.